



COMUNE DI SUPINO

(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/12/2018

I N D I C E

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Competenza

Art. 4 – Avvio d'ufficio del procedimento da parte del Servizio Tributi comunale

Art. 5 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 6 – Definizione dell'atto di accertamento con adesione

Art. 7 – Perfezionamento della definizione

Art. 8 – Effetti della definizione

Art. 9 – Riduzione della sanzione

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Supino, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate, anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti da parte del contribuente, tenuto conto del principio di collaborazione ed in modo da ridurre al minimo un lungo e particolarmente difficile contenzioso, oneroso per tutte le parti in causa.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non è obbligatorio nè per l'ente impositore nè per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti di accertamento, siano essi "d'ufficio" che "in rettifica", e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento, in presenza di soggetti passivi coobbligati, può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di "materia concordabile" e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte del Servizio Tributi dell'Ente. Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Il Servizio Tributi, al fine dell'adesione all'accertamento, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'atto di accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale procedimento contenzioso.
5. Il Servizio Tributi, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede all'annullamento dell'atto di accertamento definito.

Art. 3
Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo, nominato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4
Avvio del procedimento ad iniziativa del Servizio Tributi comunale

1. Il Servizio Tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente al termine degli atti istruttori relativi al procedimento di accertamento, ma prima della notifica dell'atto, invia al contribuente un "invito a comparire", da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica a norma di legge, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
 - i riferimenti identificativi dell'atto e della fattispecie tributaria, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si fa riferimento, nonché il periodo/i d'imposta cui attiene l'accertamento suscettibile di adesione;
 - la data ed il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, il Servizio Tributi deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

3. L'interessato può richiedere il differimento della comparizione non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata. Il Servizio Tributi, valutata l'istanza, può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa dandone comunicazione al richiedente.
4. Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali il Servizio Tributi ha emesso l'invito a comparire.
5. L'eventuale comunicazione d'inizio procedimento d'accertamento, le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
6. La partecipazione del contribuente al procedimento, a seguito dell'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Servizio Tributi non riveste carattere di obbligatorietà. Del mancato avvio del procedimento per assenza del contribuente viene dato atto dal responsabile con apposito verbale, senza necessità di ulteriori comunicazioni al contribuente.
7. La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte.
8. La mancata attivazione del procedimento da parte del Servizio Tributi lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso la presenza di elementi accertabili con adesione all'interno della pretesa tributaria avanzata dal Comune, che possono portare ad un eventuale ridimensionamento della stessa.

Art. 5

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta, oltre che il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento presso il competente Organo giurisdizionale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio Tributi formula al contribuente per iscritto, telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente, salvo cause di forza maggiore, nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, fornite di adeguata motivazione, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro il giorno precedente non festivo.

Art. 6

Definizione dell'atto di accertamento con adesione

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o dell'eventuale impossibilità documentata a comparire, nonché dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale predisposto in duplice esemplare e sottoscritto da parte del responsabile del procedimento e dal contribuente o da suo rappresentante munito di apposita delega. Una copia del verbale sottoscritto viene consegnata al contribuente.

2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare "atto di accertamento con adesione" che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 7

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Servizio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Servizio Tributi, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione di sua competenza.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza, o con lo stesso atto di accettazione, il pagamento in forma rateale ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione, sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ad € 5.000,00.

4. Per poter optare per il versamento rateale, in caso di importi superiori ad € 2.500,00, il Contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

5. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione.

Art. 8

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non nota alla data del precedente accertamento, e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dal Servizio Tributi alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.

Art. 9

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni concernenti l'omessa, tardiva o infedele denuncia e che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e, comunque, non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Qualora, in conseguenza dell'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato, l'Ufficio Tributi provveda ad emettere e notificare avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele denuncia, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro

il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene informato apponendo la seguente avvertenza in calce agli avvisi di accertamento:

"Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.... del.... può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio. L'istanza con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione."

4. Non sono riducibili le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio.

Art. 10

Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore, a seguito dell'intervenuta esecutività, il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.